

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Affari legali e contenzioso

Conferimento di incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Riga per la rappresentanza e difesa in giudizio di IRPET nel ricorso in appello (R.G. n. 2402/17) proposto da Figli di Landini Francesco e C S.n.c. di Simone Landini avverso e per la riforma parziale della sentenza n. 3700/2016 del Tribunale di Firenze. Autorizzazione alla spesa complessiva presunta di Euro 15.441,20 (di cui Euro 12.656,80 di compenso e contributo 4% di cassa professionale ed euro 2.784,50 di IVA al 22%).

CIG: np

CUP: np

IL DIRETTORE

Vista la sentenza n. 3700/2016 del Tribunale di Firenze pubblicata il 06/03/2017, pronunciata nella causa civile di I° grado R.G. n. 13293/2013 promossa da Figli di Landini Francesco e C. S.n.c. di Simone Landini (ricorrente) contro I.R.P.E.T. (resistente), non notificata

Preso atto che in data 16.10.2017 è stato notificato ad I.R.P.E.T., nel domicilio eletto in primo grado, ricorso in appello proposto dalla società Figli di Landini Francesco e C. S.n.c. di Simone Landini avverso la sopra citata sentenza n. 3700/2016, con allegato decreto del Presidente della seconda sezione civile della Corte di Appello di Firenze con cui è nominato il giudice relatore e fissata, per la discussione, l'udienza collegiale del 24 gennaio 2018, ore 10

Ritenuto necessario che I.R.P.E.T. si costituisca in giudizio, proponendo contestuale appello incidentale per la parziale riforma della sentenza di primo grado già impugnata dalla controparte

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 14/04/2014 con cui è stato disposto il conferimento all'Avv. Antonio Riga, nato a L'Aquila il 22/09/1961, iscritto all'albo degli avvocati di Firenze, con studio in Firenze, Lungarno Serristori n. 25 (C.F.: RGINTN61P22A345T - P.IVA: 02141800488), dell'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'IRPET nella causa di primo grado (R.G. n. 13293/13) promossa nei confronti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., da Figli di Landini Francesco e C. s.n.c. davanti al Tribunale di Firenze

Preso atto dei contenuti e delle modalità di esecuzione dell'incarico di patrocinio legale espressi nello schema di lettera di incarico, allegato al citato provvedimento n. 4/2014, nonché dei poteri e facoltà di cui al mandato posto a margine della memoria di costituzione in primo grado, con cui è conferita all'Avv. Riga la rappresentanza e difesa dell'Istituto resistente in ogni fase e grado di giudizio

Ravvisata l'urgenza, ai fini della tempestiva predisposizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio e proposizione dell'appello incidentale nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito, di disporre il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto nel grado di appello

Considerato che l'Avv. Riga ha acquisito, nel corso della difesa dell'Istituto nel primo grado di giudizio, puntuale e specifica conoscenza delle questioni sottese alla controversia in esame, che attengono non solo a profili di natura giuridica ma al merito della concreta fattispecie

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra espresso unitamente alla circostanza che l'odierno gravame costituisce prosecuzione della medesima procedura processuale, di individuare nell'Avv. Antonio Riga - già patrocinante nel precedente grado - figura idonea a fornire il patrocinio legale per l'assistenza e difesa giudiziale dell'IRPET anche nel giudizio di appello, considerata la sua comprovata esperienza in materia e approfondita conoscenza della vicenda di cui si controverte

Vista la proposta economica presentata dal citato avvocato per l'incarico di patrocinio legale per il giudizio d'appello, nel testo allegato A al presente atto

Preso atto che entro la proposta di esecuzione di incarico, l'Avv. Riga indica il corrispettivo della sua prestazione in Euro 12.170,00 (euro dodicimilacentosettanta/00), oltre all'importo del contributo del 4% alla Cassa professionale e dell'IVA nella misura di legge ed al lordo delle ritenute fiscali a suo carico, dettagliato e motivato per fasi processuali, salvo la maggiorazione di corrispettivo prevista dall'art. 4, comma 5, del DM 140/2012 per il caso di intervento di transazione conciliativa

Ritenuta congrua la predetta proposta economica, sulla base dei contenuti professionali dell'incarico in conferimento e dell'impegno richiesto all'affidatario avuto riguardo al valore della controversia

Rilevato che il costo complessivo presunto correlato all'adozione del presente provvedimento è di euro 15.441,30, comprensivo del contributo del 4% alla Cassa professionale e di IVA nella misura di legge, salvo la maggiorazione di corrispettivo prevista dall'art. 4, comma 5, del DM 140/2012 per il caso di intervento di transazione conciliativa

Dato atto che nello Stato Patrimoniale al 31/12/2016, parte costitutiva del Bilancio di esercizio 2016 di IRPET, adottato dal Direttore per ultimo con determinazione n. 35 del 14/6/2017 ed approvato da Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale 12 settembre 2017, n. 73, è iscritto accantonamento di spesa per Euro 169.762,00, costituito specificamente entro il fondo rischi ed oneri a copertura di ogni onere e gravame correlato alla causa civile promossa contro IRPET da Figli di Landini Francesco e C. S.n.c. di Simone Landini

Dato inoltre atto che la prenotazione di spesa correlata al presente provvedimento sarà disposta dal dirigente amministrativo di IRPET, in esecuzione del presente atto, in quanto responsabile della struttura operativa che cura le attività amministrative e finanziarie, giusta determinazione n. 24 del 05.05.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali, fermo restando che l'ammontare di spesa presunta derivante dal presente atto è compreso nell'accantonamento specificamente costituito entro il fondo rischi ed oneri e sussistente nello Stato Patrimoniale di IRPET al 31/12/2016 per Euro 169.762,00

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del vigente regolamento di organizzazione dell'IRPET, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto, e quale sostituto temporaneo del Direttore ai sensi di quanto stabilito

con determinazione del Direttore n. 45 del 25/9/2017, in conformità con quanto disposto all'articolo 9, comma 10, della L.R. 29/7/1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di conferire, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, all'Avv. Antonio Riga, nato a L'Aquila il 22/09/1961, iscritto all'albo degli avvocati di Firenze, con studio in Firenze, Lungarno Serristori n. 25 (CF: RGINTN61P22A345T - P.IVA: 02141800488), l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'IRPET nel ricorso in appello proposto dalla società Figli di Landini Francesco e C. s.n.c. contro IRPET avverso e per la riforma parziale della sentenza n. 3700/2016 del Tribunale di Firenze;

2. di dare atto che il costo complessivo presunto correlato all'adozione del presente provvedimento è pari ad euro 15.441,30 (di cui euro 12.656,80 quale compenso e contributo del 4% di cassa professionale e 2.784,50 di IVA aliquota 22%);

3. di dare mandato al dirigente amministrativo di IRPET, competente alla gestione delle risorse finanziarie, di disporre con proprio atto, in esecuzione del presente provvedimento, la prenotazione di spesa nel limite complessivo di euro 15.441,30, salvo la maggiorazione di corrispettivo prevista dall'art. 4, comma 5, del DM 140/2012 per il caso di intervento di transazione conciliativa, da sostenere in esecuzione del presente provvedimento.